

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA

Ricorre l'avv.to **Carlotta Luisa Nerina Rovere** nata a Torino il 21.12.1979, (c.f. **RVRCLT79T61L219Q**), rapp.ta e difesa, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro p.t.

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

nei confronti di:

Cristina Ranieri (243° posizione in graduatoria) domiciliata presso l'indirizzo PEC c.ranieri@postacert.it ;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Torino, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione **n. 244 con 24,375 punti**;

c) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

d) della valutazione dei titoli della ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice, relativamente alla omessa assegnazione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione, dell'abilitazione alla professione di avvocato;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

per la condanna:

f) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il riconoscimento del possesso della abilitazione alla professione di avvocato in capo alla ricorrente;

per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

h) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

FATTO

A) La ricorrente, **in possesso di Laurea V.O. in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110 e lode ed abilitata all'esercizio della professione forense**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico l'avv.to Rovere partecipava per le 260 unità bandite **presso il distretto di Corte di Appello di Torino**.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, finalizzata all'accesso alla prova scritta;
- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,375 punti.

Terminata la fase di invio delle domande, l'Amministrazione decideva di ammettere tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, alla prova scritta, sicché la fase di valutazione titoli veniva posticipata all'esito della predetta prova e solo per i candidati risultati idonei.

B) La ricorrente sosteneva la prova scritta il 6/06/2024 e la **superava** con il punteggio di 21,375, accedeva, quindi, alla fase di valutazione titoli, fase preliminare alla formazione della graduatoria di merito concorsuale.

C) In data 15/06/2024, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello di Torino e la ricorrente veniva nominata vincitrice di concorso e collocata alla posizione n. 244 con 24,375 punti complessivi, di cui 21,375 per la prova scritta e 3 per i titoli.

Dal punteggio conseguito, la ricorrente desumeva che l'unico titolo di studio valutato dalla Commissione era stato il voto di conseguimento del titolo di laurea: 3 punti avendo conseguito la laurea con 110 e lode.

Mentre alcun punteggio veniva assegnato per l'abilitazione alla professione di avvocato che, a mente dell'art. 6, comma 3, lett. c), del Bando, era valevole di 3 punti.

Con ogni probabilità, la mancata assegnazione dei 3 punti veniva determinata dalla dichiarazione della ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere iscritta all'albo degli avvocati di Torino che, evidentemente, presuppone l'abilitazione all'esercizio della professione forense, tale dichiarazione, presumibilmente, non veniva riconosciuta dal sistema computerizzato di valutazione dei titoli che, quindi, non attribuiva il relativo punteggio.

La ricorrente segnalava prontamente tramite PEC del 14/06/2024 e del 17/06/2024 la mancata valutazione del titolo chiedendo l'immediata rettifica del punteggio in vista dell'avvio della fase di assegnazione della sede lavorativa.

Inoltre, l'avv.to Rovere constatava che l'Amministrazione, ingiustamente, non le aveva attribuito i 2 punti previsti dall'art. 6, comma 3, lett b), primo punto, per il possesso della laurea V.O. in Giurisprudenza; anche la mancata attribuzione di tali punti ha pregiudicato il posizionamento finale in graduatoria della ricorrente, compromettendo in maniera determinante la possibilità di ottenere l'assegnazione presso la sede di prima preferenza.

D) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava il 20 giugno i candidati vincitori, tra i quali la ricorrente, per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno la data di presa di servizio.

All'esito della fase di scelta, **che si svolgeva senza che ai candidati fosse consentito di redigere un elenco di preferenze**, la ricorrente veniva assegnata alla sede di Alessandria, ossia alla sua terza scelta in ordine di preferenza, ed il giorno seguente prendeva servizio.

Il 20 giugno 2024 la ricorrente segnalava con un ulteriore PEC l'errata valutazione dei titoli dichiarati in domanda e come tale errore fosse stato determinato nella scelta della sede, sicché, nuovamente, chiedeva la rettifica della posizione in graduatoria.

Purtroppo, come per le altre PEC, l'Amministrazione ignorava del tutto le giuste pretese della ricorrente.

Tale assegnazione, costringe ogni giorno l'avv.to Rovere, che risiede a Torino, ad oltre due ore e mezza di macchina per raggiungere e tornare dalla sede lavorativa, è frutto dell'errata valutazione dei titoli della ricorrente che ha influenzato negativamente il posizionamento in graduatoria e la sua possibilità di scelta della sede.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dalla ricorrente è illegittimo, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990
VIOLAZIONE ART. 71, COMMA 3, DEL DPR N. 445/2000. VIOLAZIONE ART.
6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
VIOLAZIONE ARTT. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.**

L'omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice dell'abilitazione alla professione di avvocato in possesso della ricorrente, **contrasta con l'art. 6 della L. 241/90 e con i principi, da tale norma ricavati, in materia di soccorso istruttorio, applicabili anche alle procedure concorsuali pubbliche.**

Come anticipato in fatto, la ricorrente, durante la fase di compilazione del modulo della domanda di partecipazione al concorso, incorreva in un errore materiale; nello specifico, nella sezione della domanda destinata ai titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni, inseriva, in luogo della dicitura abilitazione alla professione di avvocato, l'iscrizione all'albo degli Avvocati di Torino.

È evidente che l'iscrizione all'albo degli avvocati presuppone **necessariamente** il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato, sicché i 3 punti previsti per il conseguimento dell'anzidetta abilitazione ben potevano essere assegnati **anche senza l'attivazione del soccorso istruttorio**, stante anche la completezza dei dati inseriti dalla ricorrente relativamente all'iscrizione presso il COA di Torino, essendo il possesso del titolo **logicamente deducibile** da quanto dichiarato dall'avv.to Rovere nella domanda di partecipazione.

Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse ritenuto necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte della ricorrente, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al solo scopo, essendo evidente il conseguimento dell'abilitazione, di acquisire gli estremi formali del titolo.

Sull'onere di attivazione del soccorso istruttorio nell'ambito di selezioni pubbliche si è espresso anche il Consiglio di Stato, in sede cautelare, affermando il principio per il quale: *“appare fondata, alla luce delle superiori risultanze, l'affermazione dell'appellante in merito alla sussistenza **di un dovere dell'Amministrazione di tener conto comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione**: non trattandosi in questo caso di integrazione ab externo, con i connessi problemi di rispetto della par condicio tra i ricorrenti”* (Cfr. Consiglio di Stato sez. III, ordinanza n. 4962/2022).

Nella vicenda *de qua* **è indubbio che l'abilitazione alla professione di avvocato era ricavabile dal contenuto della domanda di partecipazione al concorso, anche senza**

l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di ulteriori elementi istruttori ma solo ed esclusivamente in base a quanto dichiarato dalla ricorrente.

Su vicenda simile alla presente si è espresso questo TAR, riconoscendo il dovere dell'Amministrazione di attivare la procedura di soccorso istruttorio: *“Ed infatti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).*

[...]

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.”. Conclude il TAR Lazio trattando la specifica questione: *“... pertanto, nella vicenda in esame sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio.*

Sul punto, se da un lato parte ricorrente aveva omesso di dichiarare (in sede di domanda di partecipazione) il possesso del requisito dell'“inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia”, dall'altro lato la stessa ricorrente

aveva dichiarato, però, di avere altri titoli professionali e di servizio che a ben vedere presuppongono il possesso del summenzionato requisito. [...] Va da sé che nel caso de quo ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso (id est il requisito dell'inserimento in una graduatoria di Roma Capitale già utilizzata per il conferimento di incarichi a termine nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia), bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito.

Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990." (Cfr. TAR Lazio – Roma sez. II, 03/11/2022, n. 14352/2022).

Dunque, nella citata pronuncia il GA ha riconosciuto l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui il possesso del titolo di cui il ricorrente chiedeva la valutazione, in quel caso, addirittura, non presente nella domanda di partecipazione, fosse comunque desumibile da altri titoli di studio, puntualmente dichiarati nella domanda, il cui conseguimento, logicamente, presupponeva l'acquisizione del titolo di cui si chiedeva la valutazione.

I principi contenuti nella richiamata decisione sono certamente applicabili alla vicenda in questione che, anzi, appare di ben più semplice risoluzione, considerato l'indissolubile legame tra l'abilitazione alla professione di avvocato e l'iscrizione al relativo albo.

I.b. Fermo quanto suesposto, l'omessa assegnazione del punteggio in favore della ricorrente per l'abilitazione alla professione di avvocato, non si spiega anche in ragione del fatto che ad altri candidati nella medesima situazione, ossia che hanno dichiarato, come l'avv.to Rovere, l'iscrizione all'albo degli avvocati, hanno invece ottenuto il punteggio previsto dal Bando per l'abilitazione professionale in questione.

Si tratta, quindi, di una **macroscopica disparità di trattamento**, in cui candidati che hanno compilato la domanda di partecipazione al concorso con le medesime

dichiarazioni hanno ottenuto differenti punteggi, o meglio, alcuni più fortunati hanno ottenuto i punti ed altri, senza alcuna ragione, non hanno avuto la valutazione del titolo. È evidente che tale ingiustificabile situazione ha poi influito sulla fase di scelta delle sedi pregiudicando gravemente la ricorrente che a causa di tale errore non ha ottenuto la sede sperata e che, in buona fede, aveva anche segnalato il problema prima dell'assegnazione.

In conclusione, ed alla luce della richiamata giurisprudenza, la mancata attribuzione dei 3 punti previsti dal bando per l'abilitazione alla professione di avvocato appare chiaramente illegittima, poiché il possesso del titolo era immediatamente e senza alcun dubbio ricavabile dal contenuto della domanda di partecipazione al concorso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il punteggio attribuito ai titoli presentati dalla ricorrente (3 punti) risulta illegittimo, altresì, in forza della disposizione di cui all'**art. 6, comma 3, lett. b)** del Bando di concorso che, del tutto irragionevolmente, **esclude dall'attribuzione dei 2 punti previsti per i titoli universitari le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva.**

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata:

“b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

*- **ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea***

magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

La previsione del Bando appare *icto oculi* lesiva del principio meritocratico e pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una laurea magistrale a ciclo unico).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente (lauree a ciclo unico e lauree triennali), **determina un indebito vantaggio nei confronti dei candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.**

Si rende, dunque, necessario richiamare l'art. 2 del Bando rubricato "Requisiti per l'ammissione" che elenca i titoli di studi utili ai fini partecipativi:

"i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; titoli equiparati ed equipollenti:

ovvero

Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti;"

Il Bando, ai fini dell'ammissione alla procedura, in ossequio al *favor participationis*, equipara le lauree a ciclo unico con le lauree triennali e specialistiche; nello specifico, si consente a coloro che hanno conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-

14), di partecipare alla procedura concorsuale, al pari, quindi, dei candidati in possesso di altri titoli di studio, di grado superiore, sempre individuati dall'art. 2 del Bando.

Ebbene, l'ampliamento dei titoli utili per l'ammissione al concorso e la conseguente equiparazione di titoli di laurea di valore e natura differente, avrebbe dovuto comportare che, in fase di valutazione dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto distinguere, ai fini dell'assegnazione dei 2 punti, i titoli di ammissione di grado differente, applicando, quindi, l'esclusione solo alle lauree triennali dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo minimo di ammissione alla procedura selettiva.

In altre parole, la previsione di un più ampio novero di titoli di studio ai fini partecipativi, non può determinare un pregiudizio in sede di valutazione titoli a danno dei candidati che hanno dichiarato un titolo di rango superiore per la partecipazione al concorso. Le lauree magistrali a ciclo unico e le lauree V.O. dovevano necessariamente essere distinte dagli altri titoli di laurea e valutate quale titolo aggiuntivo rispetto a quello minimo previsto per la partecipazione al concorso.

Al contrario, l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando, non attribuendo alcun punteggio ai candidati che hanno conseguito una laurea a ciclo unico, determina un **indebito vantaggio** a favore dei candidati che sono in possesso di una laurea triennale, i quali, oltre al *favor* ottenuto in fase di ammissione, si sono potuti avvantaggiare anche della mancata attribuzione di 2 punti ai titoli di laurea a ciclo unico, ottenendo, quindi, un ingiusto vantaggio competitivo.

Inoltre, la previsione impugnata si pone in netto contrasto con il principio cardine delle procedure selettive pubbliche, ossia la selezione del migliore, poiché, irragionevolmente, non premia quei candidati che hanno terminato percorsi accademici più lunghi e complessi, risultati accademici che non possono essere ignorati al momento

dell'assegnazione dei punteggi per i titoli di studio o ingiustamente equiparati a percorsi di studio di durata e valore differente.

Sulla vicenda oggetto di ricorso, codesto on.le TAR si è già espresso con numerosissime sentenze che hanno stabilito il seguente principio: *“Osservato che secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, *si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento* tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (TAR Lazio, Sezione III ter, 12613/2021);

ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierna ricorrente.

Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato all’interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.” (ex multis sent. T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 24 aprile

2023, n. 7060/2023, T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

II.b. Ulteriormente, è la stessa formulazione **complessiva** dell'art. 6 del Bando di concorso che, rispetto alla valutazione dei titoli di studio, equipara illegittimamente titoli di laurea di valore differente, pregiudicando i titoli di grado superiore.

Ciò si rileva chiaramente dal criterio adottato per l'attribuzione dei punteggi per il voto di conseguimento del titolo di laurea dichiarato ai fini partecipativi. Anche in tal caso alcuna distinzione viene prevista tra titoli di laurea a ciclo unico e lauree triennali, nonostante l'evidente differenza di valore di tali percorsi accademici che anche codesto TAR ha più volte definito “diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”.

Altresì, l'ingiusta equiparazione di titoli di rango differente si manifesta in altra parte dell'art. 6, nello specifico alla lett. b), del comma 3, oggetto di impugnazione, laddove si prevede: *ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (**laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico**): **2,00 punti**.*

Anche in tal caso il Bando attribuisce indistintamente 2 punti a qualsiasi titolo di laurea senza distinzione di valore.

In sintesi, si evidenzia **l'impostazione complessiva del sistema di valutazione titoli che è formulata in maniera tale da pregiudicare i candidati che hanno conseguito titoli di laurea a ciclo unico**, sminuendo tale titolo di studio attraverso l'attribuzione di punteggi sottodimensionati.

Pertanto, la valutazione della laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, anche se dichiarato ai fini della partecipazione al concorso, diviene necessaria allo scopo di compensare la complessiva impostazione del sistema di valutazione titoli previsto dal Bando che, come si è dimostrato, pregiudica ingiustamente i candidati in possesso di titoli di studio di valore superiore.

*** **

In conclusione, alla ricorrente spettano ulteriori 5 punti per i titoli indicati nella domanda di partecipazione, oltre i 3 già assegnati per il voto di conseguimento del titolo di laurea.

Nel dettaglio: 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e 2 punti per il Diploma di Laurea V. O. in Giurisprudenza dichiarato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Il riconoscimento di tali punteggi determinerebbe un netto miglioramento della posizione in graduatoria ed il suo diritto alla riassegnazione presso la sede di lavoro di Torino che sarebbe spettata all'avv.to Rovere se i titoli da lei dichiarati fossero stati fin da subito correttamente valutati.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, l'errata valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente hanno determinato la perdita di ben 5 punti, pregiudicandone gravemente il posizionamento nella graduatoria dei vincitori.

Alla perdita di posizioni in graduatoria è conseguita l'assegnazione presso una sede lavorativa estremamente disagiata che costringe l'avv.to Rovere a diverse ore di auto ogni giorno per raggiungerla.

Al contrario, se i titoli fossero stati valutati correttamente dall'Amministrazione la ricorrente si sarebbe collocata 135° in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assegnazione presso la sede di Torino, sede di prima preferenza della ricorrente poiché è quella più vicina al suo nucleo familiare.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio attribuito ai titoli presentati dalla ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente aggiornamento del piazzamento in graduatoria che le consentirebbe la riassegnazione presso la sede preferita.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 05/07/2024

Avv. Riccardo Ferretti